



Regolamento per la Certificazione di Sottosistemi per l'Interoperabilità Ferroviaria

In vigore dal 28 novembre 2019

RINA Services Società per Azioni
Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA
Tel. +39 010 5385791 - Fax: +39 010 5351237
E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici

INDICE

1	GENERALITÀ	1
2	DEFINIZIONI	2
3	ITER DI CERTIFICAZIONE	3
4	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	7
5	CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	7
6	CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	8
7	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA	8
8	PROROGA	8
9	PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA	9
10	RISERVATEZZA	9
11	SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	9
12	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	10
13	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	11
14	RICORSI	11
15	MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO	11
16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
17	CONDIZIONI CONTRATTUALI	12

1 GENERALITÀ

1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure generali seguite da RINA Services S.p.A. (di seguito RINA) per la valutazione della Conformità e dell'Idoneità all'impiego dei Sottosistemi Ferroviari Interoperabili come definiti dalla Direttiva (UE) 2016/797, art. 2 punto 5) e successive modifiche; tali modifiche sono relative all'interoperabilità del Sistema Ferroviario comunitario ad alta velocità e convenzionale e sono recepite con il D. Lgs. 57 del 14 maggio 2019 e successive modifiche. Per queste attività di valutazione il RINA ha ottenuto notifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. RINA è l'Organismo Notificato n. 0474.

Al buon esito della valutazione di conformità viene rilasciato il Certificato di esame del Tipo o Certificato di esame del Progetto, l'approvazione del Sistema Qualità e l'Attestato CE di Verifica, che dichiarano la conformità di un Sottosistema alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità, alle norme da esse richiamate ed alle norme indicate dal Richiedente ed accettate da RINA.

Se specificato dalle STI o su richiesta del Richiedente, il sottosistema può essere verificato per parti o per fasi. In questi casi viene emessa una Dichiarazione Intermedia di Verifica (Direttiva (UE) 2016/797, allegato IV, punto 2.2)

RINA è Organismo accreditato per le attività di ispezione in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e per la certificazione di prodotto in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Il servizio di certificazione è aperto a tutti i Costruttori che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per tale servizio RINA adoterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2

Le attività di ispezione e quelle relative alla certificazione di un sottosistema sono espletate da RINA, in conformità ai requisiti delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065 come dettagliatamente descritto nel Manuale Qualità e documenti ad esso correlati.

1.3

In relazione al tipo di sottosistema ed al relativo processo realizzativo, RINA si rifà a quanto indicato nelle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) e nella Decisione della Commissione 2010/713/UE per precisare modalità e procedure applicabili per la concessione della certificazione e per il relativo mantenimento.

1.4

Il Richiedente deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, il Richiedente assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale del Richiedente.

1.5

Il Ministero dei Trasporti e l'Organismo di Accreditamento possono richiedere la partecipazione di propri osservatori alle fasi operative del processo di certificazione e verifiche ispettive effettuate dal

RINA presso i Costruttori o presso i laboratori utilizzati per le prove allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi alle norme applicabili.

La partecipazione di tali osservatori sarà preventivamente concordata tra il RINA ed i Costruttori.

2 DEFINIZIONI

2.1

Interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali.

2.2

Sottosistema: il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nel D. Lgs. 57 del 14 maggio 2019 (allegato II) e successive modifiche. I sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti all'allegato III al Decreto di cui sopra, sono di natura strutturale quali le infrastrutture, l'energia, il controllo-comando e segnalamento, il materiale rotabile o funzionale quali l'esercizio e gestione del traffico, la manutenzione, le applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci.

2.3

Componente di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.

2.4

Costruttore: ogni soggetto, responsabile della distribuzione commerciale di un componente di interoperabilità nella Comunità Europea, tenuto al rilascio della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di cui all'art. 8 del D. Lgs. 57 del maggio 2019.

2.5

Richiedente: può essere l'ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario stabilito nella Comunità.

Può essere qualsiasi ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e la costruzione ovvero la progettazione o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema. L'ente può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore, oppure il concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto.

2.6

Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III al D. Lgs. 57 del maggio 2019 che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce.

2.7

Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI): una specifica adottata a norma della presente direttiva di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario.

2.8

Organismo o Ente Notificato: organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istituire la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi.

2.9

Certificazione: è la procedura attraverso la quale una terza parte, ad esempio un Organismo

Notificato, verifica che un prodotto è conforme a specifici requisiti, fornendo una dichiarazione scritta sull'esito positivo di tale verifica.

2.10

Certificato: è una dichiarazione scritta che una terza parte produce per attestare il completamento con esito positivo di una certificazione.

2.11

Certificato/Attestato di verifica CE per un sottosistema: è il certificato emesso dall'Organismo Notificato a cui l'ente aggiudicatore si è rivolto per l'espletamento della procedura di verifica CE del sottosistema, e che certifica che il sottosistema è conforme alla Specifiche Tecniche di Interoperabilità ed alle disposizioni della direttiva ed è conforme alle altre disposizioni regolamentari e che può essere messo in servizio.

2.12

Dichiarazione CE di verifica per i sottosistemi: è la dichiarazione che l'ente aggiudicatore emette, a compimento positivo della verifica CE per il sottosistema espletata da un Organismo Notificato, verso l'amministrazione competente, e che dichiara che il sottosistema è interoperabile e conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili, e può essere messo in servizio.

2.13

Dichiarazione CE di conformità: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che certifica che un determinato componente d'interoperabilità è conforme ad una o più specifiche europee.

2.14

Dichiarazione CE di idoneità all'impiego: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che attesta che un determinato componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, è abile a fornire e mantenere requisiti e prestazioni identificati dalle specifiche tecniche a carattere funzionale che il componente deve rispettare.

3 ITER DI CERTIFICAZIONE

3.1 Richiesta ed avvio dell'iter

3.1.1

Per avviare il processo di certificazione CE per un sottosistema, il Richiedente deve presentare a RINA apposita domanda inviando il questionario informativo di richiesta di offerta.

3.1.2

Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- a) Nome del Richiedente ed indirizzo della sua sede;
- b) Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA;
- d) Lista dei costruttori contrattualmente coinvolti dal Richiedente nelle attività di sviluppo, costruzione, assemblaggio, installazione e prove finali del sottosistema, con indicazione del main contractor o capocommessa e delle responsabilità/attività di ogni costruttore; inoltre, nel caso in cui il richiedente fosse direttamente coinvolto nelle attività di cui sopra, indicazione del ruolo e responsabilità del Richiedente;
- e) Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzi di posta elettronica dei costruttori e indicazione dei loro siti interessati alle attività di cui sopra;
- f) Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA a livello di main contractor o di capo consorzio;

- g) Descrizione del sottosistema oggetto di certificazione
- h) L'indicazione dei moduli da applicare, come definiti nella Decisione 2010/713/CE e nella STI di riferimento;

3.1.3

Nella domanda deve essere dichiarato che il Richiedente si impegna a:

- a) rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel documento denominato "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", nella edizione in vigore e reperibile sul sito web www.rina.org;
- b) dare la necessaria assistenza ai tecnici RINA durante le verifiche ispettive,
- c) pagare le parcelle relative ai diritti ed alle spese per l'attività di certificazione, indipendentemente dall'esito degli accertamenti effettuati da RINA.

3.1.4

Alla domanda possono essere, inoltre, allegati documenti che permettano la comprensione del progetto, costruzione, installazione e funzionamento operativo del sottosistema, ed essere sufficiente per verificare la conformità del sottosistema ai requisiti della STI.

3.2 Accertamenti per la certificazione

3.2.1

Casi di deroga all'applicazione delle STI vigenti sono contemplati e sono regolati dalla Direttiva (UE) 2016/797, articolo 6.

Ciascuna nuova STI, inoltre, definisce propri tempi e modalità di attuazione.

In caso di richiesta di certificazione in accordo a STI diverse da quelle vigenti, RINA valuterà comunque la fattibilità dell'attività richiesta, anche in termini legali, prima di dare avvio all'iter.

3.2.2

Al ricevimento della domanda di certificazione, RINA ne verifica la completezza e comunica al Richiedente le sue decisioni in merito.

Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato alle disposizioni del presente Regolamento, ne viene informato il Richiedente e l'iter viene sospeso fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

3.2.3

Ricevuta la domanda RINA fornisce al Richiedente le informazioni necessarie per il proseguimento della pratica di certificazione emettendo la propria offerta tecnico economica nella quale indica il nome del tecnico responsabile della conduzione della pratica di certificazione.

Il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

Gli accertamenti da parte di RINA sono precisati nelle modalità di applicazione dei moduli definiti nella Decisione 2010/713/CE e nella STI di riferimento

3.3 Valutazione del Sistema di Qualità Aziendale

Qualora sia richiesta l'applicazione di un modulo che include l'approvazione del Sistema di Qualità del Richiedente e la sua sorveglianza, RINA opererà come previsto dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità e dalla Decisione della Commissione 2010/713/UE per il modulo prescelto per il sottosistema o indicato dalla Decisione 2010/713/CE.

3.4 Verifiche e prove

Le procedure di valutazione effettuate da RINA si riferiscono ai moduli definiti nella decisione nella Decisione 2010/713/CE o nella STI di riferimento, in mancanza delle STI saranno applicate le norme e

specifiche indicate dall'amministrazione competente.

3.4.1 Esame del progetto

Le specifiche e, se necessario, il progetto del sottosistema per il quale è stata richiesta la certificazione devono essere sottoposti al preventivo esame di RINA, per la verifica della conformità ai documenti normativi di riferimento.

Il Richiedente deve presentare a RINA i documenti che saranno giudicati rilevanti ai fini della valutazione dello sviluppo del sottosistema e della sua corretta realizzazione.

In generale, per quanto applicabile, devono essere presentati a RINA i documenti di cui ai seguenti commi, nel numero di copie e nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso:

- a) Disegni costruttivi;
- b) Note di calcolo;
- c) Rapporti di prova effettuati presso laboratori
- d) Procedure di fabbricazione
- e) Procedure di controllo e di prova;
- f) Piani di controllo della qualità;
- g) Descrizione delle modifiche eventualmente apportate a versioni già certificate di prodotto;
- h) Altri documenti giudicati necessari da RINA.

La rispondenza del sottosistema e delle relative modalità di realizzazione sarà verificata in occasione di una apposita visita allo stabilimento.

3.4.2 Prove di Tipo e prove sul sottosistema completo

3.4.2.1

Quando richiesto dalla STI sarà sottoposto a prove un sottosistema rappresentativo di eventuali produzioni di serie, oppure, in caso di sottosistema singolo, l'unico sottosistema realizzato; ove possibile, quando alcune prove di tipo siano realizzabili su assiemi parziali del sottosistema, si opererà in tal modo. Le prove devono essere eseguite in accordo con i documenti normativi, con le indicazioni previste nella STI e con le modalità prescritte.

3.4.2.2

Un dettagliato programma delle prove di Tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dal Richiedente e sottoposto all'approvazione di RINA.

3.4.2.3

Qualora il sottosistema in oggetto sia prodotto in serie, il tipo campione del sottosistema da sottoporre alle prove deve, di regola, essere prelevato, a scelta di RINA, dalla normale produzione.

3.4.2.4

Eventuali campioni prototipo, appositamente fabbricati per le prove, devono essere costruiti con gli stessi mezzi e montati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione di serie. RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la costruzione di detti campioni prototipo. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione, ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora la conformità di particolari aspetti ai requisiti della STI sia da confermarsi mediante sola valutazione di disegni e calcoli progettuali, secondo le indicazioni della STI, RINA provvederà in tal modo verificando anche la qualifica del personale coinvolto in tali calcoli e verifiche.

3.4.2.5

Le prove del tipo dovranno essere eseguite (a spese del Richiedente) presso laboratori indipendenti, la cui organizzazione sia conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per lo specifico settore merceologico, o presso il laboratorio dello stesso Richiedente, previo accertamento, da parte di RINA, che quest'ultimo sia qualificato ad eseguire le prove previste in accordo alle procedure RINA.

Per le prove finali del sottosistema completo, e per quelle in piene condizioni di esercizio, quando richieste, a seconda del modulo di verifica prescelto e del tipo di sottosistema, RINA potrà accettare la soluzione che tali prove siano condotte dallo stesso Richiedente in suoi laboratori o siti di prova, previo accertamento, da parte di RINA, che questi ultimi siano qualificati ad eseguire le prove previste. In tal caso, le prove saranno effettuate alla presenza dei tecnici RINA.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, RINA si riserva di partecipare o meno (a spese del Richiedente) alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

3.4.3 Verifiche sulla produzione di serie

3.4.3.1

La produzione di serie è coinvolta quando il Richiedente deve assicurare la conformità al tipo dei sottosistemi di serie. Le STI e la Decisione della Commissione 2010/713/UE stabiliscono il modulo da utilizzare.

3.4.3.2

La verifica può essere svolta su tutti i sottosistemi prodotti oppure su un campione statistico.

RINA può concordare con il Richiedente i siti dove le prove saranno condotte, e può altresì concordare che le prove finali del sottosistema, e, quando richieste, le prove in piene condizioni di esercizio, siano condotte dal Richiedente sotto diretta supervisione di RINA.

3.5 Esito

A seguito dell'esito positivo della valutazione, RINA comunica al Richiedente il nome del tecnico responsabile della conduzione della pratica di certificazione; il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

3.5.1

Gli accertamenti da parte di RINA sono precisati nelle modalità di applicazione dei moduli definiti nella Decisione 2010/713/CE e nella STI di riferimento.

3.5.2

Se a giudizio di RINA non sono soddisfatte tutte le condizioni per l'ottenimento della certificazione, viene inviato al Richiedente un rapporto nel quale sono indicate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate che il Richiedente deve eliminare o correggere, con l'indicazione del tempo entro il quale compiere l'azione.

3.5.3

Qualora il Richiedente non abbia provveduto entro il tempo determinato ad eliminare o correggere, le non conformità riscontrate, RINA comunicherà al Richiedente il diniego dalla richiesta.

3.5.4

Una volta che sia stato provveduto, entro il tempo determinato, ad eliminare o a correggere le non conformità riscontrate, RINA ripeterà gli accertamenti di cui sopra con l'estensione ritenuta necessaria.

3.5.5

A buon esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti, per il sottosistema oggetto della domanda, viene rilasciato un Certificato/Attestato di verifica CE del sottosistema secondo le modalità indicate nel successivo Capitolo 4.

La forma ed i contenuti del Certificato sono dettagliati nelle Specifiche Tecniche di Interoperabilità applicabili.

3.6 Conformità ai requisiti di altre direttive

Poiché il Certificato/Attestato di verifica CE richiede che RINA dichiari che il sottosistema sia anche conforme alle altre disposizioni che si applicano nel rispetto di quanto indicato al precedente punto

1.1, sarà compito di RINA di accertarsi che il Richiedente, sotto sua responsabilità, dimostri la conformità del sottosistema ai requisiti delle altre direttive comunitarie applicabili; tale dimostrazione richiede che il Richiedente presenti a RINA i certificati opportuni di conformità emessi da enti notificati per le Direttive in questione e le Dichiarazioni di conformità richieste.

4 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

A buon esito degli accertamenti di cui al capitolo 3 del presente documento, e a seguito della discussione all'interno del Comitato Tecnico di Certificazione Ferroviaria (CTFer), RINA rilascia apposito Certificato/Attestato in accordo al tipo di sottosistema, alla richiesta effettuata ed alla normativa di riferimento.

4.1

Per la certificazione dei sottosistemi interoperabili, secondo le Direttive (UE) 2016/797 e successive modifiche relative all'interoperabilità del Sistema Ferroviario comunitario ad alta velocità e convenzionale, recepite con il D. Lgs. 191 dell'8 ottobre 2010, i i moduli da utilizzare per il processo di certificazione sono i seguenti:

- Esame CE del tipo (modulo SB/SB)
- conformità basata sul sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto (modulo SH1/SH2)
- conformità al tipo basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione (modulo SD/SD)
- Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo SF/SF);
- Conformità basata sulla verifica per unità (modulo SG/SG)

4.2

RINA, ove previsto dalla STI di riferimento, predispone il dossier tecnico di accompagnamento agli attestati rilasciati (in base ai documenti tecnici ricevuti dal Richiedente e sottoposti a valutazione per il rilascio della certificazione).

4.3

Se richiesto dal Cliente RINA potrà emettere un Certificato di prodotto in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

5 CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

Durante il periodo di validità della certificazione, il Richiedente, a cui RINA ha rilasciato un Certificato, si impegna a mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Il Richiedente è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del sottosistema al tipo.

5.2

Durante il periodo di validità, il Richiedente deve effettuare, , sulla produzione del sottosistema tutte le prove prescritte dai documenti normativi di riferimento secondo modalità e frequenze preventivamente concordate con RINA.

5.3

I controlli sulla produzione, assemblaggio ed installazione del sottosistema vengono effettuati periodicamente e/o casualmente, a giudizio di RINA; a tale scopo il Richiedente deve autorizzare RINA al l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

5.4

RINA si riserva inoltre di effettuare verifiche ispettive supplementari presso il Richiedente nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza del sottosistema certificato ai requisiti della norma di riferimento.

5.5

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi dello stabilimento di produzione del sottosistema certificato.

5.6

Il Richiedente deve mantenere una registrazione degli eventuali reclami inerenti al sottosistema certificato e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, e deve mantenerle a disposizione dei tecnici RINA.

6 CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

Il Richiedente, a cui RINA abbia rilasciato un certificato, che desideri estenderne la validità deve presentare richiesta compilando l'apposito questionario informativo, indicando gli estremi del Certificato in oggetto.

6.2

RINA effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i risultati sono di rispondenza ai requisiti della STI rilascia l'estensione della certificazione richiesta, sotto forma di un Complemento al Certificato originario. Tale Complemento avrà un nuovo numero, richiederà al suo interno il Certificato originario.

7 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA

Il Richiedente, a cui RINA abbia rilasciato un Certificato, deve comunicare a RINA ogni modifica che ha intenzione di apportare al sottosistema o al processo produttivo o al sito produttivo per il quale ha ottenuto la certificazione.

7.1

A seguito della valutazione da parte di RINA dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del sottosistema ai requisiti della STI ed ai documenti normativi di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, di verifiche già eseguite durante la fase di certificazione.

7.2

A seguito degli accertamenti, RINA può estendere al sottosistema modificato la validità delle pertinenti certificazioni.

Il Richiedente non può utilizzare la certificazione RINA per il sottosistema modificato finché non abbia ottenuto l'estensione o il nuovo certificato da parte di RINA.

RINA si impegna a comunicare al Richiedente per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

8 Proroga

Alla scadenza del periodo di validità del certificato, se il tenentario della certificazione lo richiede, dovrà essere seguito il seguente iter:

- Il Richiedente presenta domanda di proroga, utilizzando l'apposito questionario informativo, dichiarando per iscritto che non sono state apportate modifiche oppure allegando un documento tecnico illustrativo della non variazione del prodotto.
- A seguito di tale dichiarazione dovrà essere emesso da RINA un rapporto di valutazione

relativo alla proroga

- Sarà emesso un Certificato che potrà avere lo stesso numero del Certificato in scadenza e che riporterà la data di prima emissione, la data di emissione corrente e la nuova data di scadenza

Le scadenze dei certificati sono indicate nella RFU-STR-060 del 2 luglio 2019.

9 PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA

RINA emetterà e terrà aggiornato l'elenco delle organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione.

Tale elenco conterrà almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale dell'organizzazione;
- Sottosistema o Componente oggetto della certificazione;
- Data di scadenza del Certificato.

10 RISERVATEZZA

10.1

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà del Richiedente di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA ed il Richiedente.

11 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

11.1

Per giustificati motivi RINA può sospendere la validità della certificazione rilasciata.

11.2

In particolare, ma non esclusivamente, la sospensione, per un determinato periodo, può avvenire nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti da RINA, risulti una non conformità dei sottosistemi al tipo sottoposto alle prove, sempre che tali non conformità non sia di natura tale da esigere l'immediata revoca della certificazione;
- b) mancato rispetto della STI o errata applicazione della stessa oppure una carenza della STI (art. 16 del D. Lgs. del 14 maggio 2019);
- c) nel caso di utilizzo del sottosistema in maniera non conforme ai requisiti stabiliti dalle STI, ma in modo non rilevante per il rispetto dei requisiti essenziali;
- d) nel caso si vengano a creare requisiti, derivanti dalla revisione delle STI, tali da variare le condizioni di validità di una certificazione;
- e) su richiesta (del Ministero dei Trasporti), secondo quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva (UE) 2016/797 nel caso in cui un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione "CE" di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali;
- f) qualora l'ente aggiudicatore usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- g) non soddisfacimento dei requisiti essenziali (allegato III del D. Lgs. del 14 maggio 2019) come indicato all'art. 16 del D. Lgs. del 14 maggio 2019.

11.3

RINA notifica per iscritto la sua decisione al Richiedente, indicando, se del caso, il periodo entro il quale deve provvedere ad intraprendere le azioni correttive necessarie per il ripristino della validità della certificazione.

Copia della comunicazione viene inviata all'autorità competente, rappresentata dal Ministero dei Trasporti.

11.4

Nel caso il Richiedente intenda sospendere la certificazione, invia per iscritto una richiesta di sospensione, indicandone i motivi ed il periodo per il quale è richiesta la sospensione.

RINA, verificata la validità dei motivi indicati come causa della richiesta di sospensione, comunica al Richiedente l'accettazione della richiesta di sospensione e la conferma del periodo di sospensione.

11.5

La certificazione è ripristinata in seguito all'accertamento della cessazione delle condizioni che hanno portato alla sospensione. L'estensione degli accertamenti può comprendere una verifica ispettiva, per accertare che le eventuali deficienze riscontrate siano state eliminate e sia ripristinata la conformità alle norme di riferimento.

11.6

Al Richiedente, per tutto il periodo della sospensione, non è consentito l'uso della certificazione sul sottosistema interessato.

11.7

Il periodo massimo di sospensione è di 180 giorni. Nel caso in cui non siano state eliminate le condizioni che hanno portato alla sospensione entro tale periodo, si applica la procedura di revoca.

12 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

12.1

La certificazione rilasciata può essere revocata per inadempienze gravi.

12.2

In particolare, ma non esclusivamente, la revoca può avvenire nei seguenti casi:

- a) nel caso di una rilevante non conformità alle norme constatate a seguito di accertamenti eseguiti;
- b) nel caso di inerzia o di inadeguati provvedimenti a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- c) quando, a seguito di sospensione della certificazione, sia omesso di adottare i provvedimenti riparatori richiesti da RINA entro 15 giorni dalla richiesta;
- d) nel caso di mancato rispetto, da parte del Richiedente, delle condizioni economico-finanziarie stabilite nel contratto stipulato con RINA;
- e) nel caso venga a mancare in maniera rilevante la conformità ai requisiti essenziali, con particolare riferimento alla sicurezza;
- f) quando siano intervenute modifiche alle norme e/o alle prescrizioni applicabili e il Richiedente non ritenga o non sia in grado di adeguarsi alla nuova normativa;
- g) quando il sottosistema in questione non venga più fabbricato.

12.3

La revoca è notificata per iscritto al Richiedente con la richiesta di restituzione del Certificato di conformità entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca e dà luogo all'impossibilità di utilizzare la certificazione sul sottosistema interessato., prescrivendo, se del caso, anche le azioni che il Richiedente deve intraprendere per i sottosistemi già in servizio.

12.4

RINA provvede ad informare della revoca l'autorità competente, rappresentata dal Ministero dei Trasporti e ANSFISA.

12.5

Il Richiedente a cui sia stata revocata la certificazione potrà presentare una nuova richiesta di certificazione dopo 180 giorni dalla revoca.

12.6

La revoca della certificazione è anche disciplinata dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE" nella edizione in vigore reperibile sul sito web www.rina.org.

13 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Richiedente può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla Certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui il Richiedente non voglia o non possa adeguarsi a modifiche al presente Regolamento.

14 RICORSI

14.1

Il Richiedente può fare ricorso contro decisioni di RINA, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione in oggetto.

14.2

RINA esaminerà il ricorso entro 60 giorni dalla sua presentazione.

14.3

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Richiedente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

15 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

15.1

RINA notificherà ai Costruttori interessati le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi ed ai propri Regolamenti applicabili ai sottosistemi che siano stati oggetto di processi di certificazione.

15.2

Considerate le implicazioni delle modifiche, principalmente gli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante od un determinato sottosistema, RINA stabilirà la data entro la quale i sottosistemi dovranno essere adeguati ai nuovi documenti normativi.

15.3

Entro la data stabilita da RINA dovranno essere effettuate, su un prototipo e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenute necessarie da RINA per verificare la conformità alla nuova normativa.

15.4

Ad esito positivo degli accertamenti, RINA rilascerà un nuovo Certificato, modificato come appropriato per citare i nuovi documenti normativi.

15.5

Qualora il Richiedente non provveda entro il termine stabilito ad adeguare il sottosistema ai nuovi documenti normativi di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocata la certificazione.

15.6

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento aventi

carattere volontario, il Richiedente deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla costruzione del sottosistema; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dal Richiedente stesso.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedere le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", nella edizione in vigore e reperibile sul sito www.rina.org.

17 CONDIZIONI CONTRATTUALI

17.1

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Documento RINA "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", nella edizione in vigore e reperibile sul sito web www.rina.org.

RINA Services Società per Azioni
Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA
Tel. +39 010 5385791 - Fax: +39 010 5351237
E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici